


F-S-



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 10 luglio 2014



IL PRESIDENTE

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Prot. n. 94/SG/VN/ml

Roma, 1 luglio 2014

Caro Ministro,

registriamo forte preoccupazione dai Comuni per gli effetti dell'applicazione del c.4 dell'art.9 del D.L. 66 convertito nella l. 89/2014 che, a decorrere dal 1 luglio 2014, vincola i Comuni ad acquisire lavori, beni e servizi attraverso modalità speciali che richiedono tempi congrui per l'attuazione o attraverso CONSIP S.p.A. o altro strumento di aggregazione, in mancanza dei quali è prevista la grave sanzione del non rilascio del CIG.

Una norma che sta provocando il sostanziale blocco delle gare di appalto, paralizzando anche attività già in parte avviate dai Comuni come evidenziato nella nostra precedente nota del 16 giugno scorso e come più volte richiamato in sede di approvazione della norma in Parlamento.

La complicata situazione normativa che si è venuta a creare rende pertanto necessaria una proroga del termine (come da emendamento che si allega).

Inoltre riteniamo opportuno che sia predisposta da parte dei Dicasteri interessati una nota interpretativa che richiami e chiarisca la possibilità di applicare l'art. 1 c.3 del DL 95/2012 convertito nella L. 135/2014, consentendo ai Comuni di continuare a svolgere le funzioni istituzionali, in considerazione dell'insussistenza di un congruo periodo di tempo per applicare la nuova previsione e permettere così ai Comuni di adeguarsi.

Certo che vorrà attivarsi nei tempi utili al fine di dare rassicurazioni ai Comuni, Le invio i più cordiali saluti.

Piero Fassino

*On. Maurizio Lupi
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti*

*Prof. Pietro Carlo Padoan
Ministro dell'Economia e delle Finanze*

*Dott.ssa Maria Carmela Lanzetta
Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie*

*e p.c. On. Pier Paolo Baretta
Sottosegretario Ministero dell'Economia e delle Finanze*

*On. Gianclaudio Bressa
Sottosegretario
Ministero per gli Affari Regionali e Autonomie*

*Dott. Graziano Delrio
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Palazzo Chigi*

Art.

1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1° gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1 luglio 2015 per i lavori.

2. Al comma 3 bis dell'art. 33 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano: a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta; b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'art. 125 del codice dei contratti pubblici; c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli artt. 175 e 176 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207"

